

## Circolare n. 104 del 12 Luglio 2018

Rifornimenti di carburante solo con mezzi di pagamento tracciati

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, è stato pubblicato sulla G.U. 28.6.2018 n.148 il DL 79/2018, che dispone il **rinvio dall'1.7.2018 all'1.1.2019 del termine per l'entrata in vigore dell'obbligo di fatturazione elettronica nel settore dei carburanti**. Il rinvio riguarda **esclusivamente le cessioni di benzina e gasolio** per autotrazione verso soggetti passivi IVA **effettuate presso impianti stradali di distribuzione**. Resta fermo, invece, il termine dell'1.7.2018 per l'avvio dell'obbligo di fatturazione elettronica relativamente alle **altre tipologie di cessioni di benzina e gasolio per autotrazione effettuate verso soggetti passivi IVA**, ossia per quelle non effettuate presso i distributori stradali. **Ai fini IVA**, sarà possibile **continuare a documentare gli acquisti presso gli impianti stradali di distribuzione mediante la scheda carburante** ovvero **mediante il mezzo alternativo del pagamento con mezzi tracciabili** ai sensi dell'art. 1 co. 3-bis del DPR 444/97. Sul punto, va osservato che l'art. 1 co. 923 della legge di bilancio 2018 prevede già che, **a partire dall'1.7.2018**, l'esercizio del diritto alla **detrazione IVA e la deducibilità del costo** del carburante dalle imposte sui redditi, **sia subordinato al pagamento mediante mezzi tracciabili**, anche diversi da quelli individuati dal DPR 444/97. Conseguentemente, anche se è stato differito l'obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di benzina e gasolio effettuate presso impianti stradali di distribuzione, **per la deducibilità dei costi di acquisto di carburante e la detraibilità della relativa IVA, è necessario pagare tali acquisti utilizzando specifici mezzi di pagamento**, così detti tracciabili, quali **carte di credito, carte di debito e carte prepagate, emesse da operatori finanziari** soggetti all'obbligo di comunicazione di cui all'art. 7 co. 6 del DPR 605/73 (art. 1 co. 922 - 923 della L. 205/2017).

■ Brescia  
Via Creta,78  
25124 Brescia  
Sede legale

■ Calcinato  
Via Don Minzoni, 21  
25011 Calcinato (BS)

■ Verolanuova  
P.zza della Libertà, 13/b  
25028 Verolanuova (BS)

■ Milano  
Via Vittor Pisani, 8  
20124 Milano

■ Roma  
Via A. G. Resti, 63  
00143 Roma

## Premessa

Al fine di prevenire e contrastare l'evasione fiscale e le frodi IVA, **la legge di bilancio 2018 ha previsto, con decorrenza dall'1.7.2018, l'obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di benzina e gasolio per autotrazione** è stato previsto dalla legge di bilancio 2018 (L. 27.12.2017 n.205). In particolare, è stato previsto:

- **l'obbligo di fatturazione elettronica** per le cessioni di benzina o di gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori;
- **l'obbligo**, per i soggetti passivi IVA, di **documentare mediante fattura elettronica l'acquisto di detti carburanti** effettuati presso impianti di distribuzione;
- **l'utilizzo di mezzi di pagamento diversi dal contante** ai fini della deducibilità dei costi e della detraibilità dell'IVA per l'acquisto di carburanti e lubrificanti;
- **l'obbligo di memorizzazione elettronica** e di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e gasolio per autotrazione.

Il DL 28.6.2018 n. 79, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 28.6.2018 n. 148, ha poi **prorogato all'1.1.2019 il termine di entrata in vigore dell'obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di benzina e gasolio** effettuate **presso impianti stradali di distribuzione**.

## Osserva

Resta fermo, invece, il termine dell'1.7.2018 per l'avvio dell'obbligo di fatturazione elettronica relativamente alle **altre tipologie di cessioni di benzina e gasolio per autotrazione effettuate verso soggetti passivi IVA**, ossia per quelle non effettuate presso i distributori stradali.

Per effetto della pubblicazione del DL 79/2018, consegue che, **fino al 31.12.2018**, gli acquisti di benzina e gasolio presso impianti stradali di distribuzione **potranno continuare ad essere documentati mediante i mezzi finora previsti**, quali:

- **la scheda carburante** (viene infatti rinviata all'1.1.2019 l'abrogazione del DPR 444/97);
- **o con il pagamento esclusivo dei rifornimenti mediante i mezzi "tracciabili"** di cui all'art. 1 co. 3-bis del DPR 444/97.

■ Brescia  
Via Creta,78  
25124 Brescia  
Sede legale

■ Calcinato  
Via Don Minzoni, 21  
25011 Calcinato (BS)

■ Verolanuova  
P.zza della Libertà, 13/b  
25028 Verolanuova (BS)

■ Milano  
Via Vittor Pisani, 8  
20124 Milano

■ Roma  
Via A. G. Resti, 63  
00143 Roma

## Osserva

L'art. 1, co. 3- bis del DPR 444/97 **prevede l'esonero dalla tenuta della scheda carburante** per i soggetti passivi IVA che acquistano carburante per autotrazione esclusivamente **mediante carte di credito, bancomat e carte prepagate emesse da operatori finanziari** soggetti all'obbligo di comunicazione all'Anagrafe tributaria previsto dall'art. 7 co. 6 del DPR 605/73.

## Osserva

Come verrà approfondito nel paragrafo successivo, **l'art. 1 co. 923 della legge di bilancio 2018 prevede già, a partire dall'1.7.2018, che l'esercizio del diritto alla detrazione IVA e la deduzione del costo del carburante dalle imposte sui redditi, sia subordinato al pagamento mediante mezzi tracciabili**, anche diversi da quelli individuati dal DPR 444/97.

### Modalità di pagamento delle cessioni di carburante

La legge di bilancio 2018 ha stabilito che, con decorrenza dall'1.7.2018, sono **subordinate al pagamento dei rifornimenti mediante mezzi "tracciabili"**:

→ la **detrazione dell'IVA assolta in relazione all'acquisto di carburanti e lubrificanti** (art. 19-bis1 lett. d) del DPR 633/72);

→ la **deduzione del costo sostenuto per le medesime operazioni** (art. 164 co. 1-bis del TUIR).

Posto che il DL 28.6.2018 n. 79 **non ha apportato modifiche alla data di entrata in vigore dei citati artt. 19-bis1 del DPR 633/72** (detrazione IVA acquisti carburante) e **164 del TUIR** (deduzione del costo sostenuto per acquisti di carburante), consegue che **dall'1.7.2018 gli acquisti di carburanti per motori devono essere effettuati esclusivamente tramite i mezzi di pagamento "tracciabili"** di cui al provvedimento Agenzia delle Entrate 4.4.2018 n. 73203.

## Osserva

In altri termini, anche se è stato differito l'obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di benzina e gasolio effettuate presso impianti stradali di distribuzione, **per la deducibilità dei costi di acquisto di carburante e la detraibilità della relativa IVA assolta è necessario pagare tali acquisti utilizzando specifici mezzi di pagamento.**

■ Brescia  
Via Creta,78  
25124 Brescia  
Sede legale

■ Calcinato  
Via Don Minzoni, 21  
25011 Calcinato (BS)

■ Verolanuova  
P.zza della Libertà, 13/b  
25028 Verolanuova (BS)

■ Milano  
Via Vittor Pisani, 8  
20124 Milano

■ Roma  
Via A. G. Resti, 63  
00143 Roma

Secondo il citato provvedimento Agenzia delle Entrate 4.4.2018 n. 73203, l'acquisto di carburanti e lubrificanti può **essere effettuato con tutti i mezzi di pagamento diversi dal denaro contante**, quali ad esempio (prov. Agenzia delle Entrate 4.4.2018 n. 73203):

- **assegni bancari e postali** (circolari e non);
- **vaglia cambiari e postali**;
- **bonifici bancari o postali**;
- **addebiti diretti in conto corrente**.

## Osserva

Si è ad ogni modo, dell'avviso che il pagamento del carburante alla stazione di servizio **con tali strumenti di pagamento, comporti l'obbligo di documentare la spesa sulla scheda carburante**, trattandosi di mezzi "tracciabili" diversi da quelli contemplati dall'art. 1 co. 3-bis del DPR 444/97 (carte di credito, di debito e prepagate, emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione di cui all'art. 7 co. 6 del DPR 605/73), l'utilizzo dei quali comporta **l'esonero dalla tenuta della scheda carburante**.

- **carte di credito, bancomat e prepagate** o altri strumenti di pagamento elettronico, **che consentano anche l'addebito in conto corrente**.

La seguente tabella riepiloga la modalità di certificazione richiesta in relazione alla **modalità di pagamento del carburante di più frequente utilizzo**, fermo restando che dall'1.7.2018 non è più possibile effettuare, ai fini della detraibilità, **il pagamento in contanti**.

Modalità di pagamento nel periodo d'imposta	Modalità di certificazione nel periodo d'imposta
Esclusivamente carta di credito	Estratto conto o scheda carburante
Esclusivamente bancomat	Estratto conto o scheda carburante
Esclusivamente carte prepagate	Estratto conto o scheda carburante
Bonifico	Esclusivamente scheda carburante
Assegni	Esclusivamente scheda carburante

■ Brescia  
Via Creta,78  
25124 Brescia  
Sede legale

■ Calcinato  
Via Don Minzoni, 21  
25011 Calcinato (BS)

■ Verolanuova  
P.zza della Libertà, 13/b  
25028 Verolanuova (BS)

■ Milano  
Via Vittor Pisani, 8  
20124 Milano

■ Roma  
Via A. G. Resti, 63  
00143 Roma